



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

SACO - AOO SACO
REGISTRO UFFICIALE
0018354 - 27/11/2009

Disposizioni per l'attuazione dei regolamenti (CE) n. 834/2007, n. 889/2008, n. 1235/2008 e successive modifiche riguardanti la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 2008, n. 18, recante Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

VISTO il Reg. (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il Reg. (CEE) n. 2092/91;

VISTO il Reg. (CE) n. 889/2008 della Commissione del 5 settembre 2008 e successive modifiche, recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli;

VISTO il Reg. (CE) n. 1235/2008 della Commissione dell'8 dicembre 2008, recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi;

VISTO il Reg. (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 settembre 2003 sugli additivi destinati all'alimentazione animale;

VISTA la direttiva n. 91/676/CE del Consiglio del 12 dicembre 1991 relativa alla protezione delle acque dell'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole;

VISTA la legge 16 giugno 1927, n. 1766 e successive modifiche riguardante il riordinamento degli usi civici;

VISTA la legge del 7 agosto 1990 n. 241 relativa alle nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTO il Decreto legislativo del 17 marzo 1995 n. 194 recante attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

VISTO il Decreto legislativo del 17 marzo 1995 n. 220 di attuazione degli articoli 8 e 9 del Reg. (CEE) n. 2092/1991 in materia di produzione agricola ed agro-alimentare con metodo biologico;

VISTO il Decreto legislativo del 26 marzo 2001 n. 146 in materia di attuazione della direttiva n. 98/58CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti;



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

VISTO il Decreto legislativo del 29 aprile 2006 n.217 sulla revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, ed in particolare l'Allegato 13 per quanto concerne i fertilizzanti consentiti in agricoltura biologica;

VISTO il Decreto ministeriale n. 91436 del 4 agosto 2000 sulle modalità di attuazione del Reg. (CE) n. 1804/1999 sulle produzioni animali biologiche;

VISTO il Decreto ministeriale del 29 marzo 2001 di modifica del Decreto ministeriale del 4 agosto 2000 inerente il metodo delle produzioni zootecniche biologiche;

VISTO il Decreto ministeriale del 7 luglio 2005 relativo all'esonero di alcuni operatori del settore biologico dagli obblighi previsti dall'articolo 8, paragrafo 1, del Reg. (CEE) n. 2092/1991, come modificato dall'articolo 1, paragrafo 2, del Reg. (CE) n. 392/2004, e all'approvazione di nuova modulistica, sezione C, «preparazioni alimentari»;

VISTO il Decreto ministeriale del 5 dicembre 2006, modificato dal Decreto ministeriale del 20 febbraio 2007, relativo all'obbligo di comunicazione al Ministero da parte degli Organismi di controllo, autorizzati ai sensi del Decreto legislativo n. 220/1995, delle variazioni della propria struttura e della documentazione di sistema;

VISTO il "Piano d'azione nazionale per l'agricoltura biologica e i prodotti biologici del 15 aprile 2005" approvato con il Decreto ministeriale del 21 dicembre 2005;

VISTA la nota prot. 7344-P del 17 marzo 2009 con la quale il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali contenente indicazioni sull'impiego di corroboranti, biostimolanti, potenziatori della resistenza delle piante in agricoltura biologica;

CONSIDERATO necessario garantire l'applicazione omogenea sul territorio nazionale delle disposizioni comunitarie di cui al Reg. (CE) n. 834/2007 e relativi regolamenti applicativi;

CONSIDERATA la necessità di abrogare provvedimenti ministeriali adottati sulla base della normativa comunitaria relativa al settore dell'agricoltura biologica non più in vigore;

RITENUTO, altresì, necessario mantenere in linea generale la modulistica, adottata in conformità del Reg. (CEE) n. 2092/91, per l'attuazione dei nuovi regolamenti comunitari citati;

CONSIDERATA la necessità di prevedere in alcune procedure di concessione di deroghe da parte delle Regioni e Province autonome l'istituto del silenzio-assenso, di cui all'art. 20 della legge 7 agosto 1990 n. 241;

CONSIDERATA la necessità di affidare all'Ente Nazionale Sementi Elette (ENSE) la gestione la competenza per il rilascio delle autorizzazioni all'uso di sementi o di materiale di moltiplicazione vegetativa non biologici ed il mantenimento della banca dati informatizzata delle varietà di sementi, tuberi di patata da seme e materiale di moltiplicazione vegetativo biologici disponibili sul territorio nazionale;



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

SENTITO il Comitato Consultivo per l'Agricoltura Biologica e Ecocompatibile nella riunione del 1 aprile 2009;

ACQUISITA l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella riunione del 29 ottobre 2009.

DECRETA

Articolo 1

Premesse e obiettivi

Il presente Decreto contiene disposizioni per l'attuazione del Reg. (CE) n. 834/2007, e successive modifiche, e dei relativi regolamenti comunitari di applicazione completando a livello nazionale il quadro normativo di riferimento.

Il presente Decreto riguarda le seguenti aree tematiche in corrispondenza dei relativi articoli dei regolamenti comunitari citati:

- 1) Campo di applicazione;
- 2) Produzione vegetale;
- 3) Produzione animale;
- 4) Prodotti trasformati;
- 5) Norme di conversione;
- 6) Norme di produzione eccezionale;
- 7) Banca dati sementi;
- 8) Etichettatura;
- 9) Controllo;
- 10) Trasmissione di informazioni alla Commissione europea;
- 11) Importazioni.

Ai fini del presente Decreto per MiPAAF si intende il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Dipartimento delle Politiche di Sviluppo Economico e Rurale, Direzione Generale dello Sviluppo Agroalimentare, Qualità e Tutela del Consumatore, Ufficio Agricoltura Biologica, Via XX Settembre, 20 – 00187 Roma.



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Articolo 2

Campo di applicazione

In conformità all'art. 1, paragrafo 3, secondo comma, del Reg. (CE) n. 834/2007 con Decreto del Ministro, sentito il parere del Comitato Consultivo per l'Agricoltura Biologica ed Ecocompatibile e di intesa con la Conferenza Stato-Regioni, da adottare entro centoventi giorni dalla data in vigore del presente Decreto, saranno previste norme nazionali relative alla etichettatura ed al controllo dei prodotti provenienti da operazioni di ristorazione collettiva.

Articolo 3

Produzione vegetale

1) Norme di produzione vegetale - Art. 12) del Reg. (CE) n. 834/2007

Nel rispetto dei principi agronomici riferiti all'art 12, paragrafo 1, lettera b) e g) del Reg. CE n. 834/07 la fertilità del suolo e la prevenzione delle malattie è mantenuta mediante il succedersi nel tempo della coltivazione di specie vegetali differenti sullo stesso appezzamento.

In caso di colture seminatrici, orticole non specializzate e specializzate, sia in pieno campo che in ambiente protetto, la medesima specie è coltivata sulla stessa superficie solo dopo l'avvicinarsi di almeno due cicli colturali di specie differenti, uno dei quali destinato a leguminosa o a coltura da sovescio.

In deroga a quanto sopra riportato:

- i cereali autunno-vernini (ad esempio: frumento tenero e duro, orzo, avena, segale, triticale, farro, ecc.) e il pomodoro in ambiente protetto possono succedere a loro stessi per un massimo di due cicli colturali, che devono essere seguiti da almeno due cicli di colture di specie differenti, uno dei quali destinato a leguminosa o a coltura da sovescio;
- il riso può succedere a se stesso per un massimo di tre cicli, seguiti da almeno due cicli di colture di specie differenti, uno dei quali destinato a leguminosa o altra coltura da sovescio;
- gli ortaggi a foglia a ciclo breve possono succedere a loro stessi al massimo per tre cicli consecutivi, successivamente ai tre cicli segue almeno una coltura da radice/tubero oppure una coltura da sovescio.



Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

- le colture da taglio non succedono a se stesse. A fine ciclo colturale, della durata massima di 6 mesi, la coltura da taglio è interrata e seguita da almeno una coltura da radice/tubero oppure da un sovescio.

In tutti i casi previsti, il ciclo di coltivazione della coltura da sovescio ha una durata minima di 70 giorni.

Il presente articolo non si applica alle coltivazioni legnose da frutto ed erbacee poliennali.

2) Documenti giustificativi - art. 3 e art. 5 del Reg. (CE) n. 889/2008

Il documento giustificativo, di cui all'art. 3 paragrafo 1 e all'art. 5 paragrafo 1 del Reg. (CE) n. 889/2008, che attesta la necessità di ricorrere a concimi ed ammendanti, di cui all'Allegato I del Reg. (CE) n. 889/08, o ai prodotti per la protezione dei vegetali contro i parassiti e le malattie di cui all'allegato II del Reg. (CE) n. 889/08, deve intendersi, in primo luogo, la dichiarazione di cui all'art. 63, paragrafo 2 del Reg. (CE) n. 889/08, firmata dall'operatore responsabile.

Qualora la necessità di un intervento non sia riportata nella dichiarazione di cui sopra, il documento giustificativo è rappresentato da uno dei documenti di seguito elencati che, in ogni caso, riguardano ciascun singolo intervento:

- relazione tecnico agronomica;
- certificato di analisi del terreno;
- relazione fitopatologica;
- carta dei suoli;
- bollettini metereologici e fitosanitari;
- modelli fitopatologici previsionali;
- registrazione delle catture su trappole entomologiche.

3) Concimi e ammendanti - art. 3 e Allegato I del Reg. (CE) n. 889/2008

3.1) Per i concimi ed ammendanti, di cui all'art. 3 paragrafo 1 del Reg. (CE) n. 889/08, il riferimento legislativo nazionale è rappresentato dall'allegato 13, parte seconda, tabella 1 "Elenco dei fertilizzanti idonei all'uso in agricoltura biologica", del DLgs n. 217/06.

Le condizioni d'uso dei suddetti concimi ed ammendanti sono quelle previste dall'allegato I del Reg. (CE) 889/08.

3.2) Si intende per "allevamento industriale" di cui alla "*descrizione, requisiti di composizione, condizione per l'uso*" dell'allegato I del Reg. (CE) n. 889/08 relativamente ai prodotti:



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

- prodotti composti o contenenti unicamente le sostanze di seguito elencate: letame;
- letame essiccato e pollina;
- effluenti di allevamento compostati compresi pollina e stallatico compostato;
- effluenti liquidi di allevamento.

un allevamento in cui si verifichino almeno una delle seguenti condizioni:

- a) gli animali siano tenuti in assenza di luce naturale o in condizioni di illuminazione controllata artificialmente per tutta la durata del loro ciclo di allevamento;
- b) gli animali siano permanentemente legati o stabulati su pavimentazione esclusivamente grigliata o, in ogni caso, durante tutta la durata del loro ciclo di allevamento non dispongano di una zona di riposo dotata di lettiera vegetale.

I prodotti di cui ai trattini del precedente paragrafo 3.2) potranno essere utilizzati in agricoltura biologica se accompagnati da apposita dichiarazione, rilasciata dal fornitore, attestante che la produzione degli stessi non sia avvenuta in allevamenti in cui si siano verificate le citate condizioni.

4) Antiparassitari e prodotti fitosanitari - art. 5, paragrafo 1 e Allegato II, punto 6 del Reg. (CE) n. 889/2008

Le Regioni e le Province autonome possono, in relazione alle esperienze maturate sul proprio territorio e sentite le organizzazioni professionali agricole, disporre che nei territori di propria competenza venga adottata la deroga per l'uso del rame di cui al punto 6 dell'allegato II del Reg. (CE) n. 889/2008. Le Regioni e Province Autonome informano, entro un mese, il MiPAAF sulle deroghe concesse.

5) Disposizioni per particolari prodotti utilizzati in agricoltura biologica, biodinamica e convenzionale - art. 16 del Reg. (CE) n. 834/2007

Non sono soggetti ad autorizzazione per l'immissione in commercio, come previsto dal D.Lgs 17 marzo 1995 n. 194, i prodotti elencati nell'allegato 1 al presente Decreto, purché impiegati come corroboranti, biostimolanti, o potenziatori della resistenza delle piante e quando non siano venduti con denominazione di fantasia.

Tutti i prodotti elencati in Allegato 1 sono immessi in commercio con etichetta recante indicazioni concernenti la composizione quali-quantitativa, le modalità e precauzioni d'uso, l'identificazione del responsabile legale dell'immissione in commercio, lo stabilimento di produzione e confezionamento nonché la destinazione d'uso che, comunque, non dovrà essere riconducibile alla definizione di prodotto fitosanitario di cui all'art. 2 del citato DLgs 17 marzo 1995 n. 194.



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Sentito il parere del Comitato consultivo per l'agricoltura biologica e di intesa con la conferenza Stato Regioni, il Ministero della Salute, su proposta del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, tenuto anche conto delle istanze degli organismi ufficiali o di ricerca impegnati in attività agricola, delle organizzazioni professionali di settore e di soggetti privati, provvede all'eventuale modifica o integrazione dell'allegato 1 con ulteriori prodotti precisando i requisiti e le condizioni minime necessarie alla loro commercializzazione e utilizzazione;

I prodotti di cui sopra possono essere usati anche in agricoltura convenzionale.

Articolo 4

Produzione animale

1) Origine degli animali biologici in apicoltura – art. 8 del Reg. (CE) 889/08

Ai sensi dell'art. 8 paragrafo 2 del Reg. (CE) 889/08, la scelta della razza in apicoltura deve privilegiare le razze autoctone secondo la loro naturale distribuzione geografica: *Apis mellifera ligustica*, *Apis mellifera sicula* (limitatamente alla Sicilia) e, limitatamente alle zone di confine, gli ibridi risultanti dal libero incrocio con le razze proprie dei paesi confinanti.

2) Origine degli animali non biologici - artt. 9 e 42 del Reg. (CE) n. 889/2008

2.1) In un'azienda biologica possono essere introdotti unicamente animali allevati in modo biologico. Solo quando non siano disponibili animali biologici in numero sufficiente e nel rispetto delle condizioni degli artt. 9, 38 e 42 del Reg. (CE) n. 889/2008, possono essere introdotti in un'azienda biologica animali allevati in modo non biologico.

Al fine di verificare la disponibilità di animali biologici di cui all' art. 9 paragrafo 1 – 5 e all'art. 42 del Reg. (CE) e n. 889/2008 viene istituita e mantenuta, presso il MiPAAF, una banca dati su base volontaria, contenente le informazioni sulla disponibilità di animali allevati con metodo biologico.

La banca dati informatizzata è costituita dalle informazioni provenienti dai produttori stessi ed è consultabile presso il sito del SINAB: www.sinab.it.

La procedura attraverso la quale il produttore inserisce le informazioni nella suddetta banca dati è descritta nell'allegato 2.

2.2) L'autorità competente di cui al paragrafo 4 dell'art. 9 del Reg. (CE) n. 889/2008, incaricata di rilasciare l'autorizzazione per l'aumento delle percentuali massime di mammifere non biologiche



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

consentite per il rinnovo del patrimonio, è la Regioni o Provincia autonoma alla quale l'azienda ha presentato notifica.

L'azienda interessata all'ottenimento della deroga inoltra domanda al proprio Organismo di controllo che, redatta apposita relazione tecnica comprensiva dell'accertamento delle indisponibilità di mercato di animali biologici, presenta formale richiesta di nulla-osta all'autorità competente sopra specificata.

L'autorità competente, nel termine di 30 giorni lavorativi dalla data di presentazione della richiesta di nulla-osta, rilascia parere sull'istanza. Si applica l'istituto del silenzio assenso, di cui all'art. 20 della legge 7 agosto 1990 n. 241, salvo diverse disposizioni adottate dalle Regioni e Province autonome.

Per "*estensione significativa dell'azienda*", di cui alla lettera a) paragrafo 4 dell'art. 9 del Reg. (CE) n. 889/2008, si intende una dimensione delle "unità di produzione", definite alla lettera f), art. 2 del Reg. (CE) n. 889/08, tale da consentire un incremento, del capitale animale adulto in produzione, almeno pari al 20% per bovini adulti e al 30% per le altre categorie.

Non è inclusa nella definizione di "*estensione significativa dell'azienda*" quella di comprensorio derivante dagli accordi di cooperazione prevista al paragrafo 3 dell'art. 3 del Reg. (CE) n. 889/2008.

3) Ricoveri per gli avicoli – art. 12 del Reg. (CE) n. 889/2008

3.1) Con riferimento all'elenco di cui alla lettera e) del paragrafo 3 art. 12 del Reg. (CE) n. 889/2008, che prevede il numero massimo di avicoli contenuto in ciascun ricovero, la categoria "pollastrelle" è da intendersi inclusa nella categoria delle galline ovaiole (punto ii).

3.2) In riferimento al paragrafo 5 comma 2 art. 12 del Reg. (CE) n. 889/2008 viene istituito un gruppo di lavoro presso il MiPAAF per la definizione dei tipi genetici avicoli a lento accrescimento che verranno inseriti in uno specifico elenco ufficiale.

4) Area di pascolo comune – art. 14 del Reg. (CE) n. 834/2007 e art. 17 del Reg. (CE) n. 889/2008

Per "aree di pascolo ad uso civico", di cui al punto v) della lettera b) dell'art. 14 del Reg. (CE) n. 834/2007, e per "aree di pascolo comune", di cui al paragrafo 3 dell'art. 17 del Reg. (CE) n. 889/2008, si intendono:

- aree di proprietà di Enti Pubblici;
- aree indicate dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766 e successive modifiche;
- aree su cui gravano, in ogni caso, diritti di uso civico di pascolo.



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Le Regioni e le Province Autonome sono le autorità competenti a stabilire, qualora occorra, se l'area di pascolo pubblica o privata, di interesse per l'allevamenti biologico, sia da considerarsi "area di pascolo comune", anche nel caso di aree derivanti da forme di accordo privato di gestione dei pascoli debitamente regolamentate e registrate.

5) Documento giustificativo – artt. 17, 23, 41, 43 e 47 del Reg. (CE) n. 889/2008.

I documenti giustificativi relativi al:

- "ricorso alle disposizioni" di cui all'art. 17 del Reg. (CE) n. 889/2008;
- il rispetto del periodo di riposo del parchetto di cui al paragrafo 5, dell'art. 23 del Reg. (CE) n. 889/2008;
- "rispetto della disposizione" relativamente al divieto di vendita del prodotto con la denominazione biologica in caso di applicazione dell'art. 41 del Reg. (CE) n. 889/2008;
- "uso di alimenti non biologici di origine agricola" di cui all'art. 43 del Reg. (CE) n. 889/2008;
- "ricorso alle deroghe" di cui all'art. 47 del Reg. (CE) n. 889/2008;

sono da intendersi come le ordinarie registrazioni aziendali nel rispetto dalla vigente normativa nazionale.

6) Gestione degli animali – art. 18 del Reg. (CE) n. 889/2008

Le pratiche di cui al paragrafo 1 art. 18 del Reg. (CE) n. 889/2008 sono consentite a seguito del parere di un medico veterinario dell'autorità sanitaria competente per territorio. Tali pratiche devono comunque essere effettuate secondo le modalità previste dal DLgs 26 marzo 2001 n. 146, allegato previsto dall'art. 2 comma 1, lett. b), paragrafo "Mutilazione e altre pratiche", e dalla normativa vigente in materia di protezione degli animali. L'organismo di controllo a cui l'operatore è assoggettato, preventivamente informato, verifica il rispetto di tali procedure.

7) Alimenti provenienti dall'azienda stessa o da altre aziende biologiche – art. 19 del Reg. (CE) 889/08 – Alimentazione delle colonie di api.

Le condizioni climatiche avverse, che possono minacciare la sopravvivenza degli alveari e che consentono l'alimentazione con miele, zucchero o sciroppo di zucchero biologici di cui all'art. 19, paragrafo 3 del Reg. (CE) 889/08, sono quelle che possono causare le situazioni di seguito elencate a titolo di esempio:

- disponibilità alimentari non sufficienti, intese complessivamente sia come "scorte" sia come "fonti di bottinatura", nettare, polline e melata;
- rischio di diffusione di stati infettivi.



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

8) Vuoto sanitario per l'allevamento avicolo – art. 23 del Reg. (CE) n. 889/2008

Per la realizzazione del vuoto sanitario nell'allevamento dei volatili, di cui al paragrafo 5 art. 23 del Reg. (CE) n. 889/2008, il periodo durante il quale il parchetto esterno deve essere lasciato a riposo tra l'allevamento di un gruppo ed il successivo non è inferiore a 40 giorni.

9) Trasporto dei mangimi – art. 32 del Reg. (CE) n. 889/2008

Per “mangimi” di cui alla lettera a) dell'art. 32 del Reg. (CE) n. 889/2008, si intendono anche le materie prime per mangimi come definite alla lettera b), paragrafo 2, art. 2 del Reg. (CE) n. 1831/2003.

10) Numero massimo di animali per ettaro – art. 15 e Allegato IV del Reg. (CE) n. 889/2008

L'autorità competente che stabilisce il numero di unità animali adulti equivalenti al limite dei 170 chilogrammi di azoto per anno/ettaro è la Regione o Provincia autonoma territorialmente competente. Tali amministrazioni tengono conto, anche a titolo orientativo, delle tabelle riportate in allegato IV del Reg. (CE) n. 889/2008, del DM 7/4/2006, nonché delle relative disposizioni regionali di attuazione e della direttiva 91/676/CE. Le Regioni e Province Autonome informano il MiPAAF sui provvedimenti adottati in merito.

11) Conversione in apicoltura – Art. 38 del Reg. (CE) 889/08.

La cera di cui al paragrafo 5 dell'art. 38 del Reg. (CE) 889/08, intesa anche come fogli cerei pronti all'uso, è ottenuta da operatori sottoposti al sistema di controllo che garantisca, in ogni fase del processo di trasformazione della cera, la tracciabilità e origine della stessa.



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Articolo 5

Prodotti trasformati

1) Norme generali applicabili alla produzione di alimenti trasformati - art. 19 del Reg. (CE) n. 834/2007

Ai sensi del paragrafo 2 lettera a) art. 19 del Reg. (CE) n. 834/2007 per “*prodotto ottenuto principalmente da ingredienti di origine agricola*”, si intende un prodotto in cui gli ingredienti di origine agricola rappresentano più del 50% in peso della totalità degli ingredienti.

2) Uso del Nitrito di sodio e Nitrato di potassio nella trasformazione dei prodotti a base di carne - Allegato VIII del Reg. (CE) n. 889/08

Ai sensi dell'allegato VIII del Reg. (CE) n. 889/08 l'uso del nitrito di sodio e del nitrato di potassio per la trasformazione dei prodotti a base di carne, è autorizzato dal MiPAAF soltanto qualora sia stato dimostrato, in modo soddisfacente, che non esiste alcun metodo tecnologico alternativo in grado di offrire le stesse garanzie e/o di preservare le peculiari caratteristiche del prodotto.

In deroga a quanto stabilito dalla citata disposizione comunitaria ed in attesa del riesame previsto all'art. 27 paragrafo 3 lettera a) del Reg. 889/2008, si autorizza l'uso del nitrito di sodio e del nitrato di potassio, nel rispetto delle condizioni specifiche poste dal regolamento, senza l'obbligo di alcuna dimostrazione da parte dell'operatore che intenda utilizzarli.

La deroga sopra indicata non si applica per la produzione di prosciutti con osso e culatelli. In tal caso, l'operatore che intenda ricorrere all'uso di nitrito di sodio e nitrato di potassio, è tenuto a fornire al MiPAAF adeguata dimostrazione circa l'inesistenza di un metodo tecnologico alternativo in grado di offrire le stesse garanzie e/o di preservare le peculiari caratteristiche del prodotto.

Articolo 6

Periodo di conversione

1) Data di inizio periodo di conversione – art. 17 del Reg. (CE) n. 834/07

La data in cui l'operatore ha notificato la sua attività alle autorità competenti e sottoposto la sua azienda al sistema di controllo, di cui all'art. 17 paragrafo 1 lettera a) del Reg. (CE) n. 834/07, va intesa come la data di spedizione (timbro postale o data di protocollo elettronico) della notifica alle



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Regioni e Province autonome e agli organismi di controllo. Nel caso in cui tale data non fosse contestuale fa fede la data di spedizione più recente.

2) Riconoscimento retroattivo del periodo di conversione - art. 36 del Reg. (CE) n. 889/08.

Ai sensi del paragrafo 2 art. 36 del Reg. (CE) n. 889/2008 l'autorità competente può decidere di riconoscere retroattivamente come facenti parte del periodo di conversione eventuali periodi anteriori.

Il suddetto riconoscimento retroattivo viene deciso dalle Regioni e dalle Province autonome, secondo quanto stabilito dalla procedura di cui all'allegato 3.

Articolo 7

Norme di produzione eccezionali

1) Stabulazione fissa nelle piccole aziende – art. 39 del Reg. (CE) n. 889/2008

Viene autorizzata la stabulazione fissa ai sensi dell'art. 39 del Reg. (CE) n. 889/2008 nelle “piccole aziende” intese come quelle che hanno una consistenza media annuale non superiore a 30 Unità Bovino Adulto (UBA).

2) Gestione di unità apistiche a fini di impollinazione – art. 41 del Reg. (CE) 889/08

I “prodotti” di cui al primo comma dell'art. 41 del Reg. (CE) 889/08 che non possono essere venduti con la denominazione biologica sono da intendersi “miele” e “polline”.

3) Uso di animali non biologici – art 42 del Reg. (CE) 889/08

In caso di prima costituzione, rinnovo o ricostituzione del patrimonio avicolo, è concessa l'introduzione, nelle unità di produzione biologiche, di avicoli allevati con metodi non biologici con meno di tre giorni di età, di cui all'art. 42 lettera a) del Reg. (CE) 889/2008.

L'autorizzazione di cui all'art. 42, lettera b) del Reg. (CE) 889/2008, e fino al termine del periodo definito nell'articolo medesimo, per l'introduzione nelle unità di produzione biologiche di pollastrelle allevate nel rispetto delle disposizioni del capo 2, sezioni 3 e 4 del Reg. (CE) 889/2008, viene concessa dalle Regioni e Province autonome in accordo con la procedura descritta nell'allegato 4 del presente Decreto.



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Il produttore che intenda allevare pollastrelle nel rispetto delle disposizioni di cui sopra, deve analogamente attenersi alla procedura descritta nell'allegato 4 del presente Decreto; il controllo su tali produttori è effettuato dal Corpo Forestale dello Stato.

4) Uso di cera d'api non biologica – art. 44 del Reg. (CE) 889/08

4.1) Al fine di verificare la disponibilità di cera grezza biologica e/o fogli cerei ottenuti con cera biologica di cui alla lettera a) art. 44 del Reg. (CE) 889/08, viene istituita e mantenuta una banca dati presso il MiPAAF contenente le informazioni su tali disponibilità.

4.2) La dimostrazione di assenza di sostanze non autorizzate nella cera utilizzata di cui alla lettera b) e c) dell'art. 44 del Reg. (CE) 889/08 deve essere supportata da risultati analitici.

5) Uso di sementi o di materiale di moltiplicazione vegetativa non ottenuti con il metodo di produzione biologico – art. 45 reg. (CE) n. 889/2008

5.1) Il campo di applicazione dell'articolo 45 Reg. (CE) n. 889/2008 riguarda le sementi e il materiale di moltiplicazione vegetativo.

Per sementi si intendono le sementi e i tuberi di patata da semina.

Per materiale di moltiplicazione vegetativa si intendono: barbatelle, marze, astoni, talee, gemme, plantule ottenute in micropropagazione, zampe di asparago, carducci e ovoli di carciofo, bulbi, rizomi, funghi, piantine frigo-conservate e stoloni o cime radicate di fragola, piantine di ortive se destinate a fungere da pianta porta – seme.

5.2) Ai sensi del paragrafo 4 art. 45 del Reg. (CE) n. 889/2008 la competenza per il rilascio delle autorizzazioni all'uso di sementi o di materiale di moltiplicazione vegetativa non biologici è affidata all'ENSE – Ente Nazionale Sementi Elette.

5.3) L'ENSE provvede, in particolare, al mantenimento della banca dati informatizzata nella quale sono elencate le varietà di sementi, tuberi di patata da seme e materiale di moltiplicazione vegetativo biologici disponibili sul territorio nazionale ai sensi dell' articolo 48 paragrafo 1 del Reg. (CE) n. 889/2008

5.4) Si rimanda all'allegato 5 per la definizione di:

- norme di produzione per le sementi, materiali di moltiplicazione vegetativa e piante biologiche destinate al trapianto;
- il regime di deroga per l'impiego di sementi e dei materiali di moltiplicazione vegetativa e piante non biologiche destinate al trapianto;
- attività di verifica;



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

- modulistica.

Per le specie incluse nell'allegato 5 parte B, il rilascio delle autorizzazioni all'uso di sementi o di materiale di moltiplicazione vegetativa non biologici non è ammesso, salvo che questo sia giustificato per scopi di ricerca e sperimentazione in pieno campo, su scala ridotta o per scopi di conservazione delle varietà, riconosciuti dall'autorità competente.

6) Circostanze calamitose – art. 47 del Reg. (CE) 889/08

Ai sensi dell'art. 47 del Reg. (CE) 889/08 le Regioni e le Province autonome, in determinate zone del proprio territorio, autorizzano l'uso di mangimi non biologici da parte dei singoli operatori per un periodo di tempo non superiore ad un anno e nella misura corrispondente alla perdita di produzione foraggera indicata nel provvedimento di autorizzazione stesso.

Il documento giustificativo, di cui al secondo paragrafo dell'art. 47 del Reg. (CE) 889/08, è rappresentato dalla concessione della deroga rilasciata dalle Regioni o dalle Province Autonome.

Al fine di informare la Commissione sulle deroghe concesse, entro un mese dal rilascio delle stesse, le Regioni e le Province Autonome ne danno notizia al Ministero nel minor tempo.

Articolo 8

Etichettatura

1) Indicazioni obbligatorie – art. 24 Reg. (CE) n. 834/2007

1.1) Il numero di codice dell'Organismo di controllo che compare in etichetta ai sensi dell'art. 24 paragrafo 1 lettera a) Reg. (CE) n. 834/2007, è rappresentato dal codice attribuito dal MiPAAF a ciascun Organismo di controllo al momento della autorizzazione ad operare;

1.2) Al codice di cui al precedente paragrafo, come specificato all'art. 58 paragrafo 1 lettera b) Reg. (CE) n. 889/2008, è aggiunto il termine BIO tra la sigla IT e il codice dell'Organismo di controllo, che è rappresentato da tre lettere. Tale codice deve essere preceduto dalla dicitura: "Organismo di Controllo autorizzato dal MiPAAF"

1.3) Fatte salve le disposizioni vigenti in materia di etichettatura dei prodotti alimentari, sui prodotti preconfezionati da agricoltura biologica deve essere riportato il nome o la ragione sociale dell'operatore che ha effettuato la produzione o la preparazione più recente, ivi inclusa l'etichettatura, nonché il codice identificativo attribuito dall'organismo di controllo ai sensi dell'art.



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

9 del presente Decreto. Il codice è preceduto dalla dicitura “operatore controllato n.....”. Si fornisce un esempio di stringa:

Organismo di controllo autorizzato dal MiPAAF	operatore controllato n.
IT BIO XXX	XXXX

1.4) Nelle more della definizione di specifiche norme per la produzione di “vino e prodotti ottenuti da vino da agricoltura biologica” da parte della Commissione UE, viene consentita la possibilità di fare riferimento in etichetta al metodo di produzione biologica esclusivamente per le uve.

Articolo 9

Sistema di controllo

1) Tracciabilità - art. 27 Reg. (CE) n. 834/2007

In relazione all’obbligo di assicurare un sistema di controllo che permetta, ai sensi dell’art. 27 paragrafo 13 del Reg. (CE) n. 834/2007, la tracciabilità dei prodotti in tutte le fasi della produzione, preparazione e distribuzione, gli organismi di controllo attribuiscono un numero di codice a tutti gli operatori controllati.

2) Adesione al sistema di controllo - art. 28 del Reg. (CE) n. 834/2007

2.1) L’operatore, ai fini dell’inserimento negli elenchi regionali, invia in originale la “notifica di inizio attività”, provvista di idonea marca da bollo, ad ogni Regione o Provincia Autonoma competente per territorio in relazione alla propria sede legale e dove svolge la propria attività.

L’operatore che estende la propria attività nel territorio di un’altra Regione o Provincia autonoma, presenta “notifica di variazione” alla Regione o Provincia autonoma presso cui ha già inviato la notifica ed invia la “notifica di inizio attività” alla Regione o Provincia autonoma sul cui territorio ha esteso la propria attività.

2.2) Le operazioni di gestione di centri di raccolta di prodotto biologico e di distribuzione di prodotti biologici a marchio sono da considerarsi attività per le quali è necessario rispettare i requisiti di cui alle lettere a) e b), paragrafo 1, dell’art. 28 del Reg. CE 834/2007.



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

2.3) Ai sensi dell'art. 28 paragrafo 1 comma 3 del Reg. (CE) n. 834/2007 le attività svolte per conto terzi sono assoggettate al sistema di controllo di cui all'art. 27 del Reg. (CE) n. 834/2007.

A tal fine l'operatore che intende affidare lo svolgimento di un'attività in conto terzi indica tale attività nel modello di notifica (sez. C e D), a meno che l'esecutore non sia un soggetto che ha già effettuato direttamente la notifica. In tal caso il mandatario conserva il certificato di conformità del soggetto esecutore.

Nel caso in cui l'esecutore non sia un operatore notificato, l'impegno da parte dell'esecutore di rispettare le norme relative all'agricoltura biologica e assoggettare le attività al sistema di controllo previsto dall'art. 27 del Reg. (CE) n. 834/2007, è contenuto, in forma scritta, nel contratto tra operatore ed esecutore.

2.4) Ai sensi dell'articolo 28 paragrafo 2 del Reg. (CE) n. 834/2007 sono esentati dall'applicazione del medesimo articolo gli operatori che vendono prodotti da agricoltura biologica al consumatore o utilizzatore finale in imballaggio preconfezionato e che non li producano, non li preparino, non li immagazzinino, se non in connessione con il punto vendita, non li importino da un Paese terzo o non abbiano affidato tale attività a terzi. Un magazzino in connessione al punto vendita, va inteso un magazzino di servizio esclusivo per uno specifico punto vendita.

3) Documento giustificativo - art. 29 del Reg. (CE) n. 834/2007 e art. 68 del Reg. (CE) n. 889/2008

Il documento di cui all'art. 68 del Reg. (CE) n. 889/2008, da compilare sul modello dell'allegato XII dello stesso regolamento, è denominato "Documento giustificativo ai sensi dell'art. 29, paragrafo 1, del Reg. (CE) n. 834/2007". Tale denominazione è obbligatoria a decorrere dal terzo mese successivo dalla data di pubblicazione del presente Decreto.

4) Misure di controllo specifiche per l'apicoltura – art. 78 del Reg. (CE) 889/08

4.1) Le prove documentali di cui al paragrafo 1 dell'art. 78 del Reg. (CE) 889/08 soddisfano gli organismi di controllo e sono contenute nella dichiarazione firmata dall'operatore responsabile di cui all'art. 63, paragrafo 2 del Reg. (CE) n. 889/08;

4.2) Ai sensi del paragrafo 4 dell'art. 78 del Reg. (CE) 889/08, il termine temporale entro cui l'operatore deve informare l'Organismo di controllo dello spostamento degli apiari, è di 10 giorni nei casi di spostamento in zone non conformi ai sensi del paragrafo 1, art. 13 del Reg. (CE) n. 889/08.

Per gli spostamenti in zone conformi al paragrafo 1, art. 13 del Reg. (CE) n. 889/08 la comunicazione si intende assolta con la compilazione e trasmissione del PAP.



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Articolo 10

Trasmissione informazioni

1) Invio delle informazioni - art. 27 Reg. (CE) 834/07

1.1) L'elenco degli operatori controllati al 31 dicembre dell'anno precedente, di cui al Reg. (CE) 834/07, art. 27 paragrafo 14, deve essere trasmesso, entro il 31 gennaio di ogni anno, dagli Organismi di controllo al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali Ispettorato Centrale per il Controllo della Qualità dei Prodotti Agroalimentari e alle Regioni o Province autonome in cui è esercitata l'attività da ciascun operatore. Tale elenco deve contenere le seguenti informazioni minime:

- Denominazione aziendale
- Attività praticata (secondo il seguente schema):
 - A: produttori esclusivi
 - B: preparatori esclusivi
 - C: importatori esclusivi
 - AB: produttori / preparatori
 - BC: preparatori / importatori
 - AC: produttori / importatori
 - ABC: produttori / preparatori / importatori
- per l'attività di produzione vanno inserite anche le seguenti specifiche:
 - b: azienda biologica
 - c: azienda in conversione
 - m: azienda mista
 - z: azienda di produzione zootecnica (esclusiva o no)
 - a: azienda che opera in acquacoltura
- codice fiscale aziendale e P. IVA
- Comune, Provincia e Regione della sede dell'operatore

Alla stessa data gli Organismi di controllo devono trasmettere al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Ispettorato Centrale per il Controllo della Qualità dei Prodotti Agroalimentari anche le informazioni di cui all'allegato 8 del presente Decreto, qualora siano intercorse delle variazioni rispetto a quanto comunicato l'anno precedente.

1.2) Nelle more della revisione del D.Lgs 220/95, l'elenco degli operatori riconosciuti idonei al 31



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

dicembre dell'anno precedente, di cui all'allegato III del medesimo Decreto, è trasmesso entro il 31 marzo di ogni anno dagli Organismi di controllo al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Ispettorato Centrale per il Controllo della Qualità dei Prodotti Agroalimentari e alle Regioni o Province autonome territorialmente competenti. Tale elenco contiene le medesime informazioni del comma precedente.

1.3) La relazione di sintesi sulle attività di controllo svolte dagli Organismi di Controllo nel corso dell'anno precedente, di cui al Reg. (CE) 834/07, art. 27 paragrafo 14, è trasmessa dagli Organismi di controllo, entro il 31 marzo, al Ministero per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali Ispettorato Centrale per il Controllo della Qualità dei Prodotti Agroalimentari e alle Regioni o Province autonome e contiene almeno le informazioni previste dall'allegato 9 al presente Decreto.

1.4) Le Regioni e Province Autonome sono tenute ad inviare al MiPAAF e all'Ispettorato Centrale per il Controllo della Qualità dei Prodotti Agroalimentari, entro il 31 maggio di ogni anno, gli elenchi degli operatori iscritti, corredati dai codici fiscali aziendali, e una relazione sull'attività di vigilanza svolta, per posta elettronica.

1.5) Tutte le informazioni di cui ai punti 1.1, 1.2, e 1.3 del presente articolo sono trasmesse anche in formato elettronico sia al Ministero per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali Ispettorato Centrale per il Controllo della Qualità dei Prodotti Agroalimentari sia al MiPAAF, per conoscenza.

2) Dati statistici – art. 36 del Reg. (CE) 834/07 e art. 93 del Reg. (CE) 889/08

Ai sensi dell'articolo 36 del Reg. (CE) 834/07 e all'articolo 93 del Reg. (CE) 889/08 gli Organismi di controllo sono tenuti a trasmettere entro il 31 marzo di ogni anno al MiPAAF i dati relativi agli operatori controllati contenenti le seguenti informazioni, con disaggregazione regionale:

- numero degli operatori entrati ed usciti dal sistema di controllo nel corso dell'anno precedente, divisi per categoria (produzione, trasformazione, importazione, esportazione, etc.);
- informazioni sulle superfici (in ettari) in conversione e biologiche e sulle rese (in tonnellate) per ciascun orientamento produttivo (codici EUROSTAT);
- informazioni sul numero dei capi di bestiame allevati divisi per specie e sui prodotti biologici di origine animale (codici EUROSTAT);
- informazioni sul tipo di attività di trasformazione e sul valore della produzione (codici EUROSTAT).

Per uniformare ed agevolare la trasmissione di detti dati il MiPAAF invia ogni anno in tempo utile agli Organismi di controllo, per la compilazione in formato elettronico, appositi moduli elaborati dall'EUROSTAT.



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Articolo 11

Importazioni

1) Elenco nazionale importatori di prodotti biologici da Paesi terzi - art. 9 del d.lgs. n. 220/95.

Ai sensi del paragrafo 2 art. 9 del DLgs n. 220/95 il MiPAAF aggiorna l'elenco degli operatori che svolgono attività di importazione nell'Unione Europea di prodotti biologici provenienti dai Paesi terzi.

L'operatore invia la notifica di attività, per la categoria "Importatore", al MiPAAF e, contestualmente, all'Organismo di controllo prescelto.

L'Organismo di controllo prescelto, ricevuta la notifica, avvia la procedura di verifica delle condizioni di ingresso nel sistema di controllo.

Entro e non oltre 90 giorni dalla data di invio della notifica, l'Organismo di controllo, provvede, in caso di esito positivo, ad inviare all'importatore ed al MiPAAF, apposito documento giustificativo, di cui all'art. 29 del Reg. (CE) n. 834/07. Il MiPAAF, previa verifica del documento giustificativo, provvede a trasmettere all'operatore, all'Organismo di controllo e alle altre amministrazioni interessate, il Decreto di inserimento nell'elenco nazionale degli importatori di prodotti biologici da Paesi Terzi.

In caso di esito negativo l'Organismo di controllo comunica, entro e non oltre 90 giorni dalla data di invio della notifica, all'operatore e al MiPAAF le motivazioni che determinano il mancato rilascio del documento giustificativo. Il MiPAAF comunica all'operatore e alle altre amministrazioni interessate le motivazioni del mancato inserimento nell'elenco di cui al primo capoverso del presente paragrafo.

2) Procedura per la concessione ed il rinnovo dell'autorizzazione all'importazione di prodotti biologici da Paesi terzi. Art. 19 reg.(CE) n. 1235/08.

Gli operatori inseriti nell'elenco nazionale degli importatori di prodotti biologici procedono, senza ulteriori adempimenti, ad importare prodotti biologici da Paesi terzi in equivalenza elencati nell'allegato III del Reg. (CE) n. 1235/08.

Gli operatori che intendano importare prodotti biologici da Paesi terzi non in equivalenza, oltre ad essere inseriti nell'elenco nazionale degli importatori di prodotti biologici, chiedono specifica autorizzazione al MiPAAF.

La richiesta di autorizzazione nonché l'eventuale rinnovo, compilata secondo i modelli di cui agli allegati 6 e 7 del presente Decreto, è inoltrata al MiPAAF che, previo esame della documentazione



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

fornita, rilascia o rifiuta l'autorizzazione all'importazione, informandone le amministrazioni interessate e l'Organismo di controllo.

L'autorizzazione prevede, in particolare, che:

- le partite del prodotto biologico debbano essere accompagnate da apposita certificazione di analisi, emessa da un laboratorio accreditato in conformità alle norme vigenti e riconosciuto dalle autorità competenti del Paese terzo, attestante l'assenza di sostanze non ammesse ai sensi del Reg. (CE) 834/07 e relativi regolamenti attuativi e, qualora il MiPAAF lo ritenga necessario, l'assenza di Organismi Geneticamente Modificati (OGM) o di sostanze da essi ottenuti e derivati;
- l'importatore comunica al MiPAAF e al proprio Organismo di controllo, almeno 15 giorni prima di ogni operazione di sdoganamento, i quantitativi, il punto di entrata ed il centro di primo ricevimento relativamente ad ogni partita.

Articolo 12

Disposizioni transitorie e finali

1) Gli operatori che intendono aderire al sistema di controllo di cui all'art. 27 del Reg. (CE) n. 834/2007 utilizzano il modulo di notifica pubblicato con il DLgs 220/95 e modificato, da ultimo, con il Decreto ministeriale del 7/7/2005.

2) Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente Decreto il MiPAAF, previa intesa della Conferenza Stato-Regioni, adotta la nuova modulistica al fine di consentire l'informatizzazione del sistema in conformità al Piano d'Azione Nazionale per l'Agricoltura Biologica citato in premessa. Le Regioni e le Province Autonome che intendono rendere obbligatorio prima dei citati sei mesi l'utilizzo di specifici moduli, anche in formato elettronico, ne danno preventiva comunicazione al MiPAAF. La modulistica contiene almeno le informazioni prescritte dallo schema di notifica di cui al DLgs 220/95 modificato, da ultimo, con il Decreto ministeriale del 7/7/2005.

3) Gli Organismi di controllo possono adottare propria modulistica, limitatamente alla "relazione di ispezione", al fine di esercitare l'attività di controllo in conformità alla normativa comunitaria.



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

4) In ottemperanza al Decreto ministeriale 5 dicembre 2006, modificato da ultimo con Decreto ministeriale del 20 febbraio 2007, le sopracitate modulistiche adottate dagli Organismi di Controllo devono essere inviate al CONQUA I – ICQ.

5) Le disposizioni del presente Decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto e nei limiti dei relativi statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione.

6) Fatto salvo quanto riportato al paragrafo 1 del presente articolo, relativo al modulo di notifica, e nelle more della ridefinizione delle linee guida per la tracciabilità e rintracciabilità degli alimenti biologici di origine animale, i Decreti ministeriali 4 agosto 2000, 29 marzo 2001, 7 luglio 2005, sono abrogati.

Il presente Decreto è trasmesso all'organo di controllo per la registrazione ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

IL MINISTRO